



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO  
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Pierangela Congiu ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3129/2018** promossa da:

(C.F. \_\_\_\_\_ con il patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_

(C.F. \_\_\_\_\_ J), con il patrocinio dell'avv. C \_\_\_\_\_

ATTORE/I

contro

(C.F. \_\_\_\_\_ con il patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_  
e dell'avv. \_\_\_\_\_ elettivamente domiciliato in \_\_\_\_\_  
presso il difensore;

(C.F. \_\_\_\_\_ con il patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_  
e dell'avv. \_\_\_\_\_ elettivamente domiciliato in \_\_\_\_\_  
presso il difensore

CONVENUTO/I

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

**Premesso che:**

Con atto di citazione, ritualmente notificato, \_\_\_\_\_ ed \_\_\_\_\_ proponevano, avanti all'intestato Tribunale, opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 965/2018 ing. del Tribunale di Rovigo depositato il 05.11.2018, mediante il quale veniva ingiunto di pagare agli Avv. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ la somma di € 7.295,60 - oltre interessi e spese, liquidate in € 540,00, oltre accessori di legge per compensi ed € 145,50 per spese della procedura - per il compenso dovuto in forza di un contratto di conferimento dell'incarico professionale per l'attività stragiudiziale svolta in favore degli oppositori nella controversia di risarcimento dei danni subiti dai predetti a seguito di un sinistro stradale che aveva coinvolto il loro figlio minore \_\_\_\_\_

In particolare, gli attori eccepivano la vessatorietà della clausola n. 3 del contratto intercorso tra le parti ex art. 33 del c.d. "Codice del Consumo", stante il significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, che discende dalla previsione dello stesso, integrale compenso in favore del professionista sia nel caso di completa esecuzione del mandato (nel caso di specie l'intera fase stragiudiziale), sia nel caso di interruzione del rapporto contrattuale nella fase iniziale dello stesso.

\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ si costituivano ritualmente in giudizio chiedendo la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto della domanda attorea, nonché la condanna al pagamento in loro favore della somma di € 7.313,45 - comprensiva di competenze, rimborso spese forfetarie, cpa, iva, spese vive - oltre agli interessi moratori di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.

La causa veniva istruita con prova documentale.

**Rilevato che:**

E' pacifico e non contestato tra le parti il conferimento dell'incarico da parte dei coniugi \_\_\_\_\_ agli avvocati \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ Specificatamente, nell'immediatezza del sinistro avvenuto in data 09.02.2018 che aveva coinvolto il figlio minore, i coniugi \_\_\_\_\_ si rivolgevano agli Avvocati \_\_\_\_\_ al fine di ricevere assistenza nella richiesta di risarcimento dei danni. In data 14.02.2018 veniva sottoscritto il contratto denominato "*Conferimento di incarico professionale*" (cfr. doc. n. \_\_\_\_\_ I comparsa di risposta) nel quale era disciplinato, tra l'altro, l'ammontare delle competenze professionali.

Eguale non contestate sono le attività svolte in esecuzione a tale mandato dagli Avv. \_\_\_\_\_

In particolare, è pacifico che i predetti predisponessero ed inviavano alla Società Cattolica Assicurazioni, ai responsabili del sinistro, nonché all'Avv. \_\_\_\_\_ quale loro \_\_\_\_\_

procuratore - delle lettere di intervento (cfr. docc. nn. 2- 3 - 4 - 5); consultavano telefonicamente il medico dell'Ospedale ove il figlio minore dei coniugi era ricoverato, nonché i medici legali incaricati dalle parti della valutazione del danno; infine, impugnavano avanti al Tribunale di Rovigo i Verbali di contestazione di infrazione al Codice della Strada commesse dal minore in occasione del sinistro (cfr. doc. n. 6).

A questo punto è opportuno ricordare che in data 05.09.2018 i coniugi comunicavano la revoca del mandato, chiedendo la restituzione della documentazione (cfr. docc. nn. 7 e 8). A tale richiesta seguiva la pretesa di pagamento delle competenze, non adempiuta, e la conseguente ingiunzione di pagamento, notificata in data 6-8.11.2018, della somma complessiva di € 7.295,60.

Sul punto merita di essere preliminarmente evidenziato che può dirsi definitivamente provato, in quanto non contestato, il conferimento dell'incarico e lo svolgimento delle predette attività; a riguardo di ciò, l'articolo 3 del contratto stipulato dalla parti stabiliva che *"i compensi per la fase stragiudiziale (lettera di intervento e/o richiesta di risarcimento del danno all'assicurazione e/o eventuale trattativa stragiudiziale) sono pattiziamente determinati tra le parti in ogni caso nella misura di € 5.000,00 oltre al rimborso spese forfettario 15%, spese vive anticipate, e accessori di legge, dovuti anche in caso di incarico non portato a termine ex art. 25 DM 55/14"*.

Pertanto, il significato letterale della predetta clausola prevedeva la corresponsione integrale del compenso a prescindere da quanta attività stragiudiziale fosse svolta e, non certo, il pagamento del compenso solo nel caso di svolgimento dell'intera fase stragiudiziale, come invece sostenuto dall'opponente

Posto il significato letterale della predetta previsione contrattuale, non può essere accolta la tesi attorea che ne evidenzia il profilo vessatorio ex art. 33 del c.d. "Codice del Consumo", laddove nel prevedere il pagamento integrale anche in caso di interruzione del rapporto contrattuale, creerebbe un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Infatti, l'articolo 34 punto 2 del Codice del Consumo stabilisce che *"La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile."*

Orbene, non vi è dubbio nel ritenere che il corrispettivo della prestazione, con riferimento all'entità ed alle modalità di liquidazione sia da considerarsi come l'oggetto del contratto che, nel caso di specie, è stato individuato in modo chiaro e conoscibile e, ancor prima, ha formato

oggetto di trattativa tra le parti nel corso degli incontri che hanno preceduto la stipula del contratto.

Pertanto risulta applicabile il punto 4 dell'articolo 34 del Codice del consumo, il quale stabilisce che *“Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale”*.

Per questi motivi la clausola di specie non richiedeva di essere ripresa in calce al testo del contratto, né necessitava della doppia sottoscrizione a norma degli articoli 1341 e 1342 c.c.

Sul punto risulta applicabile al caso di specie il principio giurisprudenziale in base al quale *“In tema di condizioni generali di contratto, l'art. 1341 cod. civ. regola due tipi di clausole predisposte da una parte, in relazione alla possibile debolezza del contraente aderente. Il primo comma disciplina il regime delle c.d. condizioni generali di contratto e stabilisce la regola che quando esse sono predisposte da una parte, vincolano l'aderente se sono da lui conosciute o conoscibili mediante l'ordinaria diligenza. Il secondo comma disciplina la situazione specifica nella quale le condizioni stesse sono vessatorie e stabilisce che esse, per essere vincolanti nei confronti dell'altro contraente, debbono essere approvate particolarmente per iscritto, nella consapevolezza di assumere un obbligo oggettivamente gravoso. Ne consegue che, atteso il carattere tassativo dell'elencazione di cui al secondo comma dell'art. 1341 cit. - che può essere suscettibile della sola interpretazione estensiva qualora la clausola limiti la responsabilità del proponente e non ove definisca semplicemente l'oggetto del contratto e dunque l'obbligazione - la clausola relativa alla riduzione del compenso spettante all'ingegnere per l'opera professionale svolta come direttore dei lavori, in deroga a quanto statuito dalla tariffa professionale di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143, non costituisce clausola vessatoria suscettibile di approvazione scritta, poiché non limita appunto la responsabilità del proponente, non influendo sulle conseguenze del suo inadempimento eventuale, ma delimita piuttosto il contenuto dell'incarico conferito con riferimento all'obbligazione concernente la corresponsione del compenso professionale.”* (Sez. 2, Sentenza n. 1833 del 07/02/2003, Rv. 560304 - 01)

Merita inoltre di essere evidenziato che i compensi ivi previsti erano allineati al Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense e, peraltro, l'attività svolta dai convenuti opposti, prima della revoca del mandato non può considerarsi soltanto embrionale essendosi articolata in molteplici e variegate prestazioni, tra cui il ricorso amministrativo avverso i verbali di contravvenzione al Codice della strada elevate nei confronti del figlio minore.

Ne deriva il rigetto dell'opposizione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti dalla Tabella 2 all. al D.M. 55/2014, per lo scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00, con applicazione delle tariffe minime, stante la non complessità della causa e l'esigua attività svolta.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Rovigo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta :

- rigetta l'opposizione proposta da \_\_\_\_\_ ed \_\_\_\_\_ contro il decreto ingiuntivo n. 965/2018, emesso da questo Tribunale in data 5 novembre 2018, che, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo ai sensi dell' art. 653 c.p.c.;


- condanna \_\_\_\_\_ ed \_\_\_\_\_ al rimborso in favore di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ delle spese di lite che liquida in € 2.417,50 per compenso, oltre C.P.A. e I.V.A., oltre il 15% del compenso per spese forfettarie.

Rovigo, 5 luglio 2019

Il Giudice

Dott.ssa Pierangela Congiu

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
Dr.ssa GIULIANA GIROTTA



*Provvedimento redatto in formato cartaceo, stante il malfunzionamento della consolle del Magistrato.*

DEPOSITATO IL

05.7.2019

**Il Cancelliere**  
**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
Dr.ssa GIULIANA GIROTTA